

Tirocinio e stato di gravidanza – Sospensione e percorso abbreviato

Non possono svolgere il **tirocinio diretto** e, conseguentemente, il **tirocinio indiretto** e le **T.I.C.**, nelle scuole di ogni ordine e grado, tutte le donne in stato di gravidanza durante l'intero periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, ovvero all'estensione facoltativa.

Tali situazioni, pertanto, comporteranno l'impossibilità per le studentesse di concludere il percorso e la necessaria **sospensione** dello stesso, con la possibilità di iscriversi come soprannumerarie nel prossimo ciclo attivato, salvo modifiche nella normativa futura, nei tempi e con le modalità che saranno previste nel bando di ammissione, che disciplinerà anche l'eventuale riduzione delle tasse nel caso di specie.

Per tutte le altre attività, ovvero per la frequenza degli **insegnamenti** e dei **laboratori**, non vi è impedimento al loro svolgimento da parte delle donne in gravidanza.

La sospensione, qualunque sia la motivazione, non dà diritto al rimborso della contribuzione versata per l'anno di carriera sospesa.

I corsisti che abbiano sospeso il percorso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, potranno iscriversi in qualità di soprannumerari negli eventuali cicli successivi e soltanto in tal caso, trattandosi dello stesso grado di scuola, oltre agli insegnamenti, potranno essere riconosciuti anche i laboratori.